



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-573/20, 14 aprile 2021 ECLI:EU:C:2021:307	Casa di Cura Città di Parma SpA c. Agenzia delle Entrate	Sesta	Rinvio pregiudiziale	IT	Non ultima istanza	NO	/	/	Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 17, paragrafo 2, lettera a) – Soggetto passivo misto – Prorata di detrazione – Strutture sanitarie pubbliche o private che esercitano attività esenti

Classificazione

Diritto secondario - Imposte indirette - Iva

Questione pregiudiziale

«1) [Se vi sia] un conflitto tra la legislazione nazionale e il diritto [dell'Unione europea] e, in modo particolare, tra l'articolo 19, comma 5, e l'articolo 19 bis del [decreto n. 633/1972] (ossia la normativa nazionale che disciplina il meccanismo del "pro-rata di indetraibilità IVA") e l'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della [sesta direttiva];
2) [Se] la disparità di trattamento esistente tra gli operatori sanitari italiani, ritenuti «consumatori finali» (con gravame di IVA) e gli operatori sanitari di altri Stati membri dell'Unione europea (quali Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia, Francia e Spagna) ritenuti «operatori intermedi» (con diritto di detrazione dell'IVA) [sia compatibile con il diritto dell'Unione];
3) [Se esista] o meno una disparità di trattamento relativamente al regime IVA, tra i vari Stati membri dell'Unione europea, dal momento che a fronte dell'esenzione IVA applicata in Italia, in altri Stati membri dell'Unione europea (Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia, Francia e Spagna), le medesime prestazioni medico-sanitarie sono invece assoggettate ad IVA, ragion per cui a medesime prestazioni medico-sanitarie corrispondono aliquote IVA differenti e, per l'effetto, un differente diritto alla detrazione;
4) [Se] la disparità sussistente tra gli operatori sanitari italiani – ivi compreso Casa di Cura Città di Parma – e gli operatori di altri Stati membri dell'Unione europea (Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia, Francia e Spagna) in relazione all'assoggettamento, per questi ultimi, delle proprie prestazioni medico-sanitarie all'imposta sul valore aggiunto e, per l'effetto, a differenza degli altri operatori sanitari, al correlato diritto alla detrazione e/o rimborso dell'IVA pagata sugli acquisti [sia compatibile con il diritto dell'Unione europea]».

Dispositivo

L'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale la quale non autorizza la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte per l'acquisto di beni e servizi utilizzati ai fini di attività esenti e che prevede, di conseguenza, che il diritto a detrazione dell'IVA di un soggetto passivo misto venga calcolato sulla base di un prorata, corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione e l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate nel corso dell'anno rilevante, ivi comprese le prestazioni medico-sanitarie esenti.

Nota redazionale

Con l'Ordinanza in commento, la Corte di giustizia si è pronunciata sulla domanda di rinvio pregiudiziale con la quale la Commissione tributaria provinciale di Parma ha (nuovamente) sollevato questione d'incompatibilità della disciplina nazionale iva in materia di pro rata di detrazione. Richiamando la propria ordinanza del 13 dicembre 2012 (Debiasi, C-560/11, non pubblicata, EU:C:2012:802), la Corte ha ribadito la piena compatibilità con la direttiva della limitazione nazionale del diritto di detrazione nei casi in cui il soggetto passivo svolga anche attività esenti. In particolare, la Corte ha sottolineato come nel sistema istituito dalla sesta direttiva, volto a garantire la perfetta neutralità per quanto riguarda l'onere fiscale gravante su tutte le attività economiche, il diritto a detrazione dell'IVA riguarda soltanto i beni e i servizi utilizzati ai fini delle operazioni soggette a imposta del soggetto passivo. Per tale motivo, la Corte ha più volte statuito che, quando beni o servizi acquistati da un soggetto passivo vengono impiegati ai fini di operazioni esenti, non può esservi né riscossione dell'imposta a valle, né detrazione dell'imposta a monte. In tale contesto di principio, l'articolo 17, paragrafo 5, della sesta direttiva stabilisce il regime che si applica al diritto alla detrazione dell'IVA quando quest'ultima si riferisce a beni o a servizi che sono utilizzati dal soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a detrazione, sia per operazioni che non conferiscono tale diritto. In tale fattispecie la detrazione è ammessa solo per la parte dell'IVA che è proporzionale all'importo del primo tipo di operazioni tassate. In tale situazione, il diritto a detrazione viene calcolato, a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, secondo comma, della sesta direttiva, secondo un prorata determinato ai sensi dell'articolo 19 della medesima direttiva. La Corte ha quindi chiarito che, sebbene l'articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, di tale direttiva consenta agli Stati membri di derogare a tale norma, prevedendo l'applicazione di uno degli altri metodi di determinazione del diritto a detrazione elencati in tale comma, ciò costituisce soltanto una facoltà e non un obbligo e, comunque, tale facoltà non può tradursi nella negazione dei sopra visti principi generali.

La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN